

tato del collegio elettorale politico di Penne, il sotto-prefetto, a nome del presidente del collegio medesimo, ne dichiara che tal verbale non fu compilato sia per la mancanza della sezione di Castelli, sia pel non intervento dei presidenti delle sezioni secondarie.

« È quanto si onora di rassegnare il sottoscritto per la ragguardevole ministeriale segnata nel margine. »

Allo stato delle cose l'ufficio V non ha certamente a proporvi nè l'approvazione, nè l'annullamento dell'elezione di Penne, perchè l'elezione non fu compiuta, e rimase allo stato di un semplice tentativo; non può nemmeno proporvi che si mandi a proseguire il ballottaggio, giacchè vi osterebbe la legge, la quale dice che il ballottaggio deve aver luogo negli otto giorni successivi alla prima votazione. Null'altro dunque rimane se non che proporvi che s'inviti il ministro a voler convocare nuovamente il collegio di Penne per una seconda votazione, e nel tempo stesso, siccome si tratta di popolazioni, le quali manifestamente appaiono nuove affatto nella vita politica, d'invitare pure il Ministero, affinchè per mezzo dei suoi prefetti e sotto-prefetti voglia diramare le opportune norme e direzioni.

PRESIDENTE. L'ufficio V propone che si dichiari vacante il collegio di Penne, e che nel tempo stesso s'inviti il ministro a convocare nuovamente il collegio e diramare una circolare ai prefetti e vice-prefetti, onde impedire che gl'inconvenienti che si sono verificati in quel collegio possano rinnovarsi.

(La Camera approva.)

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA SOPRA ALCUNE DIMOSTRAZIONI DEGLI STUDENTI A NAPOLI.

PRESIDENTE. Il deputato Mandoj-Albanese ha la parola.

MANDOJ-ALBANESE. Vorrei domandare una spiegazione al signor ministro per la pubblica istruzione intorno alle dimostrazioni degli studenti di Napoli; avvenimenti dispiacevolissimi, dappoichè le parole pronunziate in quest'aula ebbero un'eco fortissima in quella Università, diedero luogo a scandali.

PRESIDENTE. Lo pregherei di non entrare in alcuna discussione.

Se vuol fare eccitamenti, li faccia; ma, se intendesse sollevare una discussione su questo argomento, non potrei permetterlo, perchè non è all'ordine del giorno.

MANDOJ-ALBANESE. Io volevo dimostrare l'importanza della mia domanda alla Camera.

Ora io domando soltanto al signor ministro s'egli è in istato oggi di darmi delle spiegazioni su quei gravissimi fatti oppure in qualche altro giorno.

DE SANCTIS, ministro per la pubblica istruzione. Il deputato Mandoj-Albanese desidera forse di farmi delle domande sopra alcuni fatti recenti che egli chiama *avvenimenti di Napoli*; io gli dirò che non ho ancora ricevuto nessun rapporto ufficiale, ma solo un dispaccio telegrafico, nel quale sono accennati brevemente; ed ove egli intenda che gli dia schiarimenti sopra questi fatti, io sono a ciò disposto appena siano giunti i dispacci ufficiali in proposito.

MANDOJ-ALBANESE. Come desidera il signor ministro, purchè si fissi un giorno.

DE SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Quando mi sia giunto questo rapporto, mi metterò d'accordo col de-

putato Mandoj-Albanese per fissare il giorno della sua interpellanza.

MANDOJ-ALBANESE. Va bene.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER PROROGA DELL'AFFRANCAMENTO DELLE ENFITEUSI NELLE MARCHE E NELL'UMBRIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione generale del progetto di legge per la proroga dei termini delle leggi sull'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie delle Marche e dell'Umbria.

Darò lettura del progetto :

« Art. 1. Un nuovo termine di un anno, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, è concesso, nelle provincie delle Marche e dell'Umbria, agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diretto coll'utile dominio, loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'articolo 8 della legge 13 luglio 1857, numero 2307, pubblicata nelle Marche con decreto 12 novembre 1860, numero 536, e nell'Umbria con decreto 12 dicembre successivo, numero 261; e per le enfiteusi temporarie dal decreto 12 dicembre 1860, numero 581, del regio commissario nelle Marche, e dal decreto succitato 19 dicembre stesso anno del regio commissario nell'Umbria, col quale fu esteso a quelle provincie il decreto del regio governatore dell'Emilia 9 marzo 1860, numero 74.

« Art. 2. A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà un nuovo termine di 18 mesi a favore dei direttari delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'articolo precedente, per far seguire l'esecuzione e la trascrizione, o per istituire il giudizio previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1857.

« Art. 3. La presente legge non pregiudica ai diritti acquistati nell'intervallo fra la scadenza del termine e la sua rinnovazione. »

La discussione generale è aperta.

NINCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

NINCHI. Ho chiesto di parlare non tanto nella speranza di indurre la Camera a rigettare questo disegno di legge, quanto per la necessità di fare da parte mia e di provocare da parte sì degli onorevoli miei colleghi della Commissione, che del ministro di grazia e giustizia, una dichiarazione di principii.

Da tre mesi i direttari delle Marche e dell'Umbria hanno conseguito il diritto di acquistare, sotto certi determinati modi e condizioni, il dominio utile; diritto che ad essi costa, a dir vero, troppo caro, ma che è perciò tanto più sacro. Essi hanno facoltà di acquistare il dominio utile, intimando all'utilista questa loro volontà; l'utilista può, affrancando esso entro quindici giorni, respingere la volontà del direttario. Questa facoltà del direttario, sebbene subordinata alla scelta dell'utilista, ha pure per sè medesima una importanza giuridica ed economica di qualche entità.

Ora, domando io, è egli giusto di togliere al direttario questa facoltà? È egli politico? È egli giusto togliere a cittadini, diritti che hanno acquistato in base di una legge, la quale non riserva ad essi che una menoma parte di quei diritti che si erano assicurati per un sacro contratto?

Si oppone che con questa legge non s'intende derogare ai